

ORDINANZA N. 1/2012

I L DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione del C.C. n. 156 del 13.12.2006 è stata istituita la "Fiera-Mercato dell'Epifania" da tenersi il 5 gennaio di ogni anno nelle vie del centro storico della città;

Considerato che in seguito al sisma del 6 aprile 2009 il centro storico cittadino, tradizionale luogo di svolgimento della Fiera, è parzialmente inaccessibile in quanto ricadente nella Zona Rossa interdetta all'accesso veicolare e pedonale;

Considerato, altresì, necessario individuare aree alternative ad ospitare lo svolgimento della manifestazione;

Visto il parere favorevole espresso, sulle aree occupate dai posteggi della Fiera come riportati sulla planimetria visionata nella riunione del 16 dicembre 2011, presso il S.U.A.P. e successivo affidamento alla FIVA-Confcommercio per l'organizzazione della stessa, provvedimento del 23 dicembre 2011 protocollo n.40/11;

Ritenuto che tutto il perimetro formato dalle strade individuate è destinato all'ubicazione dei banchi dei venditori e dalle loro merci, i quali provvedono al posizionamento dei banchi già dalla sera del 4 gennaio;

Ritenuto che la suddetta manifestazione costituisca tradizionalmente un forte richiamo per visitatori e turisti e che il prevedibile massiccio afflusso di pubblico presenti potenziali pericoli per la pubblica sicurezza e per la incolumità dei cittadini;

Considerato che la irregolare collocazione degli impianti di vendita, ovvero l'ingombro eccessivo degli stessi rispetto al consentito, ovvero la abusiva collocazione dei medesimi da parte di commercianti non autorizzati potrebbe concretizzare situazioni di difficoltà e persino di pericolo per la sicurezza e la regolare circolazione dei pedoni e per il libero transito dei mezzi impiegati per il soccorso di vigilanza;

Ritenuto pertanto di dover idoneamente provvedere in merito, disponendo altresì le modalità di svolgimento della Fiera;

Visti il D.Lgs. 267/00 (T.U.E.L.), il D.Lgs. 114/98, il D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice ella Strada);



ORDINA

Art. 1

Alla Fiera dell'Epifania che avrà luogo il giorno 05.01.2012 sono ammessi unicamente gli operatori commerciali in possesso delle prescritte autorizzazioni e dei requisiti di legge.

Art. 2

L'esercizio del commercio all'interno dell'area destinata alla fiera è consentito soltanto agli operatori di cui all'art. 1, in possesso di apposito contrassegno rilasciato dall'associazione organizzatrice.

Art. 3

Gli operatori di cui all'art. 2 devono occupare i posteggi assegnati a partire dalle ore 20:00 del giorno 04.01.2012 e lasciarli liberi entro le ore 22:00 del giorno 05.01.2012.

L'ingombro dei posteggi è tassativamente limitato alle dimensioni indicate nel contrassegno di cui all'art. 2; nell'ambito delle dimensioni citate deve essere contenuta ogni occupazione, in qualsiasi modo realizzata.

E' facoltà della forza pubblica impartire, anche verbalmente, prescrizioni in ordine alla collocazione delle merci e degli impianti di vendita, al fine di evitare danni ad operatori e visitatori ed ostacoli al libero uso delle strade.

Δrt 4

Nelle aree destinate alla fiera la sosta di ogni genere di veicolo, anche condotto a mano, è vietata dalle ore 20:00 del 04.01.2012 alle ore 22:00 del 05.01.2012; il transito di tutti i veicoli è vietato dalle ore 6:00 alle ore 22:00 del 05.01.2012, eccezion fatta per i mezzi adibiti a servizio di soccorso e vigilanza.

Art. 5

E' fatto divieto a chiunque di ingombrare, anche momentaneamente, aree pubbliche con oggetti di qualsiasi genere.

Art. 6

Sono apportate le seguenti modifiche temporanee alla circolazione stradale:

- 1) l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata degli ingombri, dalle ore 20:00 del giorno 04.01.2012 alle ore 22:00 del giorno 05.01.2012, delle seguenti strade:
 - Viale Gran Sasso;
 - Viale Tagliacozzo;
 - Via Castello;
 - Via Malta;
 - Piazza Battaglione Alpini;
 - Via Pescara (tratto Via Castello/Via Strinella)
 - Corso Vittorio Emanuele II;
 - Corso Federico II:



- Via Monte Guelfi;
- Via S. Agostino;
- P.zza Duomo;
- P.zza S.Bernardino:
- Via P.Tedeschi:
- Via L. Signorini Corsi;
- Via Zara.
- 2) la chiusura al transito veicolare dalle ore 6:00 alle ore 22:00 del giorno 05.01.2012, delle seguenti strade:
 - Viale Gran Sasso;
 - Viale Tagliacozzo;
 - Via Castello:
 - Via Malta:
 - Piazza Battaglione Alpini;
 - Via Pescara (tratto Via Castello/Via Strinella);
 - Porta Leoni:
 - Corso Federico II;
 - Via S. Agostino;

I mezzi a servizio della Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo della Corte dei Conti e i mezzi a servizio dell'Hotel Centro Congressi Duca degli Abruzzi avranno la possibilità di raggiungere le rispettive sedi percorrendo Via XX Settembre e Via Persichetti. L'accesso deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio Emergenza e ricostruzione del Comune di L'Aquila e sarà limitato alla giornata del 5.01.2012 esclusivamente dalle ore 6:00 alle ore 22:00. I veicoli che potranno percorrere le Vie sopra citate saranno autorizzati dal Comando di Polizia Municipale.

RAMMENTA

- che il commercio su aree pubbliche privo di autorizzazioni è punito ai sensi degli artt. 28 comma 1°, 29 comma 1° e 22 comma 1° D. Lgs 114/98, con sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 2582,28 a Euro 15493,71 conciliabile con euro 5.164,57 e con la confisca delle merci e delle attrezzature di vendita, da assicurare mediante sequestro cautelare, senza pregiudizio per l'azione penale.
- che la mancata osservanza delle prescrizioni particolari impartite dalla forza pubblica è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del C.P.
- che in ogni caso, ai sensi dell'art. 20 Legge 689/81, in presenza di qualsiasi infrazione può da parte degli agenti ed ufficiali incaricati della vigilanza procedersi al sequestro cautelare delle cose destinate od utilizzate per commettere le violazioni, ovvero costituenti provento della violazione medesima, disponendo fin d'ora che si dia luogo a confisca in favore dell'erario comunale di quanto sequestrato.



DISPONE

Che gli ufficiali ed agenti della forza pubblica, anche ricorrendo ad idonei ausiliari, provvedano a curare la osservanza del presente provvedimento e segnatamente a rimuovere ed eliminare gli ingombri che dovessero essere ritenuti di ostacolo alla libera e sicura transitabilità delle strade e piazze cittadine.

Ad ogni effetto qualifica come "intervento di somma urgenza" qualsiasi adempimento che sarà necessario compiere.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, nr. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila.

Avverso il presente provvedimento è, altresì, ammesso il ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 CdS.

La presente ordinanza sarà notificata:

- Agli utenti della strada, mediante la segnaletica stradale, la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché attraverso gli organi di informazione.
- Al Corpo di Polizia Municipale di L'Aquila.
- All'Ufficio Segnaletica Stradale, per l'apposizione della relativa segnaletica;
- Al Servizio Emergenza e ricostruzione;
- Alla Questura di L'Aquila;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri di L'Aquila;
- Al Comando della Guardia di Finanza di L'Aquila;
- Alla A.S.L. di L'Aquila, Servizio 118;
- Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Al 9° Reggimento Alpini di L'Aquila;
- All'A.M.A.;
- All'A.S.M.

L'Aquila lì 02.01.2012

IL DIRIGENTE

(Dr. Eugenio Vendrame)